

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA**

**RICORSO**

per l'**avv. Giuseppe Monterisi** (c.f. MNTGPP95H05H926O), nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 05/06/1995 e residente in Barletta, via del Mare n. 11, rappresentato e difeso dall'**Avv. Giuseppe Domenico Torre** (Cod. Fisc. TRRGPP80A11A669W) in virtù di procura speciale in calce al presente atto, e con elezione di domicilio digitale presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata *giuseppedomenico.torre@pec.ordineavvocatitrani.it* [fax 0805211483];

**CONTRO**

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (c.f. 80188230587), in persona del l.r.p.t.;
- **Ministero della Giustizia** (c.f. 80416320580), in persona del Ministro p.t.;
- **Formez PA** (c.f. 80048080636), in persona del l.r.p.t.,
- **Commissione Interministeriale Ripam** (c.f. 80048080636), in persona del l.r.p.t.,

**E NEI CONFRONTI**

della **dott.ssa Claudia Santoro** (c.f. SNTCLD94H58C983W), nata il 18/06/1994 a Corato ed ivi residente alla via Martiri di Belfiore 40

**per l'annullamento,**

**previa concessione di idonee misure cautelari**

- del provvedimento adottato dal FORMEZ in data 07/10/2024 (inviato a mezzo PEC in pari data), con cui si è comunicato al ricorrente quanto segue: "*nella graduatoria del Distretto di BARI - Concorso AUPP 3946, la S.V. risulta collocata alla posizione n.275, con un punteggio pari a 28,125 punti*", nella parte in cui al medesimo sono stati assegnati 28,125 punti invece di totali 32,125 punti (ossia di 4 punti in più);
- della predetta graduatoria, nella parte in cui il ricorrente è illegittimamente collocato alla posizione n.275, con un punteggio pari a 28,125 punti, invece che nella migliore posizione che gli spetta in ragione della attribuzione di totali 32,125 punti (ossia di 4 punti in più);
- di tutti i verbali della commissione giudicatrice, nonché della scheda di valutazione dei titoli relativa al ricorrente, nelle parti in cui non sono stati attribuiti a quest'ultimo quattro punti in ragione del suo titolo di laurea e del relativo voto;

- di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente, ivi compreso, ove occorra, del diniego tacito all'istanza di autotutela;

### **e per l'accertamento**

- del diritto dell'Avv. Monterisi ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati, pari a punti 32,125 invece di 28,125 punti illegittimamente assegnati;

- del diritto dell'Avv. Monterisi all'inserimento del suo nominativo nella graduatoria *de qua* nella posizione che gli spetta all'esito dell'attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli.

### **FATTO**

Con bando datato 05/04/2024 le Amministrazioni odierne resistenti avviavano il “concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”.

L'Avv. Giuseppe Monterisi, odierno ricorrente, partecipava alla procedura selettiva in questione presentando in data 14/04/2024 apposita domanda (Codice M2H7UX7SVZ), con cui chiedeva di concorrere per il “Distretto della Corte di Appello di Bari n. 121 unità (Codice BA)”.

Si premette che il ricorrente aveva conseguito in data 07/05/2020 la Laurea Magistrale in “Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni in Giurisprudenza – indirizzo comune (LMG/01 – Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza” presso l'Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, con voto di 107/110 (si allega copia del relativo certificato n. 20242930554/M723\_MC).

Il ricorrente aveva altresì conseguito in data 14/10/2022 l'abilitazione alla professione di avvocato, rilasciata dalla Corte d'Appello di Bari (si allega idonea certificazione).

Orbene, nella compilazione della predetta domanda di partecipazione, come si evince dal “Riepilogo candidatura” generato dal sistema informatico (in atti), il ricorrente dichiarava la predetta abilitazione professionale.

Tuttavia, il medesimo incorreva in un **errore materiale** di selezione, in quanto, invece di apporre la spunta sull'opzione “Laurea già conseguita”, il medesimo, in ragione di una mera svista, selezionava la risposta “SI” sull'opzione “il titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sarà conseguito entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e che, alla data di pubblicazione del bando, il candidato ha superato l'ultimo esame

*previsto dal corso di laurea”.*

In altre parole, **per mero errore di selezione il ricorrente non comunicava di essere già laureato in Giurisprudenza, bensì di dover conseguire il titolo di laurea entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.**

In seguito, l'avv. Monterisi partecipava alle prove selettive (compito MNTGPP95H05H926O, che si allega), svoltesi in data 06/06/2024 presso la sede Fiera di Foggia, per la Corte di Appello di Bari, conseguendo quale ESITO PROVA un Punteggio Totale pari a 25,125.

In seguito, il FORMEZ PA comunicava al ricorrente, con PEC del 07/10/2024 (si allega) che ***“nella graduatoria del Distretto di BARI - Concorso AUPP 3946, la S.V. risulta collocata alla posizione n.275, con un punteggio pari a 28,125 punti”.***

Da quanto precede consegue, all'esito di un semplice calcolo, che all'avv. Monterisi sono stati riconosciuti, oltre ai 25,125 punti di cui alla prova svolta, ulteriori 3 punti per l'abilitazione professionale come avvocato.

**Del tutto inopinatamente, invece, non è stato attribuito in favore del medesimo alcun punteggio per la Laurea conseguita e per il relativo voto.**

Il ricorrente proponeva istanza di autotutela il 16/10/2024, rimasta tuttavia priva di riscontro.

Successivamente, l'Avv. Monterisi proponeva istanza di accesso al fine di conoscere: *“il codice fiscale, l'indirizzo di residenza e l'indirizzo PEC: i) della dott.ssa Francesca Cicala, quale vincitrice collocata alla centotunesima posizione della graduatoria, che per l'effetto dell'inserimento dell'avv. Monterisi perderebbe la utile collocazione nell'ultimo posto della graduatoria stessa; ii) nonché – anche in ragione della presenza di riservisti nella predetta graduatoria, che non viene specificata in alcun modo – del soggetto, attualmente collocato nella graduatoria dei vincitori all'ultimo posto disponibile, che per l'effetto dell'inserimento dell'avv. Monterisi perderebbe la utile collocazione nella graduatoria stessa”.*

La predetta istanza è stata riscontrata in via interlocutoria dalle PP.AA. interessate, le quali hanno inoltrato comunicazioni (in atti) di trasmissione della stessa a loro organi interni; sennonché, a tutt'oggi non sono stati comunicati i dati di alcun controinteressato.

Gli atti ed i provvedimenti in epigrafe sono illegittimi e, pertanto, se ne domanda l'annullamento, previa sospensiva, sulla scorta dei seguenti motivi in

## **DIRITTO**

**1. – VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4 E 6 DEL BANDO DEL CONCORSO IN QUESTIONE. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, L. N. 241/1990 PER MANCATA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI FATTUALI E GIURIDICI; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ILLOGICITÀ; PERPLESSITÀ; INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Per quanto di interesse ai fini del presente ricorso, si riportano di seguito le previsioni del bando necessarie a valutare la fattispecie in esame:

**a) ai sensi dell'art. 2, rubricato "Requisiti per l'ammissione",**

*"1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande che all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro:*

*i. possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:*

*- Laurea Magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza e titoli equiparati ed equipollenti*

*[...]*

*j. possono, altresì, partecipare al presente concorso anche coloro che conseguono i titoli di studio anzidetti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso sempreché alla suddetta data abbiano superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea";*

**b) ai sensi dell'art. 4, rubricato "Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati", e segnatamente del comma 5,**

*"5. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:*

*i) il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato, della data del conseguimento e del voto conseguito, ovvero la dichiarazione che il titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sarà conseguito entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e che, alla data di pubblicazione del bando, il candidato ha superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea.*

*I candidati laureandi devono altresì dichiarare: la classe di laurea, la data dell'ultimo esame,*

presso quale università sarà conseguito il diploma di laurea e la data di sessione prevista, ove conosciuta”;

c) ai sensi dell’art. 6, rubricato “Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta”,

“2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.

I candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato che il titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sarà conseguito entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, dovranno comunicare il titolo conseguito e la relativa votazione di laurea entro e non oltre 2 giorni dal conseguimento, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da inviare tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [protocollo@pec.formez.it](mailto:protocollo@pec.formez.it). Il mancato conseguimento del titolo entro i sessanta giorni della pubblicazione del presente bando o la mancata comunicazione del medesimo titolo nei tempi sopra previsti comporta l’esclusione dalla procedura.

Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

3. Ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti, così ripartiti:

a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l’ammissione al concorso): [...]

v. 107, punti 2,00; [...]

c) punti 3,00 per l’abilitazione alla professione di avvocato”.

Alla luce del suesteso necessario inquadramento normativo, emerge evidente che la valutazione dei titoli vantati dal ricorrente, che è stata effettuata dalle Amministrazioni resistenti, si rivela inficiata da tutti i vizi rubricati.

Si è detto in narrativa, infatti, che **per mero errore materiale di selezione il ricorrente non ha dichiarato nella propria domanda di essere già laureato in Giurisprudenza, bensì di dover conseguire il titolo di laurea entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.**

Ebbene, le odierne resistenti hanno valutato l’abilitazione alla professione di avvocato correttamente dichiarata dal ricorrente, attribuendo in suo favore 3 punti.

Ma, tuttavia, **illegittimamente non hanno attribuito rilievo alla circostanza, del tutto ovvia e pacifica, che il possesso di un titolo di Laurea in Giurisprudenza è presupposto indefettibile per il conseguimento della predetta abilitazione professionale forense.**

Dette Amministrazioni, pertanto, avrebbero dovuto rilevare la discrasia tra la situazione dichiarata per mero errore relativamente al conseguimento del titolo di Laurea rispetto alla dichiarazione di possedere già l'abilitazione professionale: in altre parole, **avrebbero dovuto avvedersi, all'esito di un banale percorso logico-deduttivo, che un soggetto in attesa di laurearsi assolutamente non può essere già abilitato alla professione forense!**

Del tutto ovvio, infatti, che un soggetto abilitato a svolgere la professione di avvocato abbia già conseguito la Laurea in Giurisprudenza; e la Laurea deve peraltro necessariamente risalire ad un momento anteriore di circa tre anni, ove si considerino i noti tempi previsti dalla Legge per l'espletamento del praticantato e per il superamento delle prove dell'esame di abilitazione.

**1.1.** - A questa stregua, **le PP.AA. intime avrebbero dovuto concedere al ricorrente, anche attraverso l'istituto del soccorso istruttorio, la possibilità di chiarire che la sua domanda recava un mero errore materiale di selezione e di battitura, rivelandosi infatti del tutto impossibile che un soggetto asseritamente non ancora laureato fosse già abilitato alla professione forense.**

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, è ormai del tutto pacifico che, ai sensi dell'art. 6, L. n. 241/90, il c.d. soccorso istruttorio si applichi anche relativamente al procedimento amministrativo ed alla materia concorsuale, e segnatamente alle fattispecie – come la presente – nelle quali ci si trova in presenza di un mero errore materiale nella formulazione della domanda.

Ciò purché detto errore sia **rilevabile da parte della pubblica Amministrazione *ictu oculi* dal contesto stesso della domanda, ed emerga quindi senza bisogno di complesse indagini ricostruttive** (Cons. Stato, Sez. VII, 03/06/2024, n. 4951; *id est*, Sez. V, 20/06/2019, n. 4198), esattamente come nella vicenda in esame.

In particolare, il **Consiglio di Stato, con sentenza della Sez. V, 22/11/2019, n. 7975** ha chiarito che l'istituto in questione deve trovare un'applicazione ampia anche nell'ambito dei concorsi pubblici; infatti, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di dette procedure che, in quanto dirette al fine pubblico della selezione dei migliori can-

didati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, facilmente emendabili con la collaborazione dell'Amministrazione.

In perfetta consonanza con i principi giuridici che dianzi enucleati, si evidenzia che, in fattispecie assimilabile alla presente, il **TAR Campania di Napoli**, con la recente sentenza resa dalla **Sez. V, 24/09/2024, n.5082** (non appellata), ha statuito che: *«Deve escludersi che il principio di auto-responsabilità nella presentazione e compilazione della domanda di partecipazione ad un concorso possa giungere al punto di non ammettere il candidato alla selezione ovvero a non riconoscergli un determinato punteggio a causa del mancato possesso dei titoli, laddove questi siano effettivamente posseduti, anche laddove la domanda si appalesi erroneamente compilata ovvero compilata in modo generico. Invero, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della P.A. (Consiglio di Stato, sez. VII, 03/06/2024, n. 4951)»*

Nell'iter motivazionale della predetta pronuncia del TAR partenopeo si legge che: *«qualora l'Amministrazione avesse ritenuto generica o imprecisa l'indicazione nella domanda di partecipazione del profilo giuridico oggetto di valutazione, la stessa non avrebbe potuto esimersi dall'esperire il "soccorso istruttorio", segnalando al candidato eventuali errori, imprecisioni o allegazioni generiche nella formulazione della domanda»*. Ciò in quanto: *«la giurisprudenza amministrativa ha già in più occasioni precisato che, in presenza di competizioni selettive e concorsuali che prevedono la presentazione della domanda con **modalità telematiche**, con le quali è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, "la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato" (T.A.R., Lazio - Roma, Sez. III, 8.5.2018, n. 5126) e così anche le opzioni sul portale dal candidato selezionate e non registrate dal sistema. Onde, deve considerarsi iniqua ed illegittima un'esclusione, basata non su elementi sostanziali, quali la mancanza di requi-*

siti di partecipazione o l'oggettiva tardività della domanda, ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (o almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Tale esclusione, **al pari del mancato riconoscimento del punteggio per i titoli effettivamente posseduti**, collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica" (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 02/05/2024, n. 4017)».

Ed ancora: "l'Amministrazione, una volta rilevato l'errore materiale commesso dall'esponente nella propria domanda, deve attivare il soccorso istruttorio al fine di consentirne la correzione, peraltro espressamente sollecitata in tale direzione dalla ricorrente, con apposita richiesta di autotutela" (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 10/03/2022, n. 580, non appellata).

I predetti principi valgono, ovviamente, anche per la materia degli appalti pubblici: "nelle gare pubbliche il soccorso istruttorio può essere attivato solo quando l'errore è facilmente individuabile; la stazione appaltante può attivarsi, mediante il soccorso istruttorio, per ricercare l'effettiva volontà del concorrente solamente in presenza di un semplice errore materiale nella formulazione dell'offerta, a condizione che l'errore sia rilevabile *ictu oculi*, dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive" (TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 10/02/2022, n.242, non appellata).

**1.2.** - Orbene, per quanto precede spetta al ricorrente l'attribuzione dell'ulteriore punteggio pari a 2 punti per il possesso della Laurea Magistrale *de qua*, nonché di altri 2 punti in relazione al voto di laurea 107/110.

Ne consegue che l'attribuzione di un punteggio di 28,125 al ricorrente si rivela **illegittima ed insufficiente** in ragione del mancato computo dei predetti ulteriori punteggi, per tutte le deduzioni dianzi svolte, che avrebbero determinato la doverosa assegnazione in favore dell'avv. Monterisi di totali 32,125 punti (ossia di 4 punti in più), con conseguente modifica della posizione del ricorrente nella graduatoria relativa al Distretto della Corte d'Appello di Bari.

Di qui la fondatezza del presente ricorso.

\* \* \* \* \*

**ISTANZA DI SOSPENSIVA**

Manifesto è il *fumus boni iuris* da cui il ricorso è assistito.

Quanto al *periculum in mora*, la tutela cautelare è concreta, attuale ed evidente in considerazione del fatto che sono già intervenuti molteplici scorrimenti della predetta graduatoria; sussiste dunque evidente urgenza affinché il ricorrente riceva il maggior punteggio che gli è dovuto e si collochi in posizione peggiore rispetto a quella illegittimamente assegnatagli nella graduatoria *de qua*, in modo da essere chiamato a ricoprire il ruolo a concorso in tempi brevi.

L'accoglimento della presente istanza cautelare soddisfa vieppiù l'interesse pubblico alla migliore selezione dei candidati vincitori che, a seguito del superamento del concorso, saranno chiamati nelle rispettive sedi di competenza.

Nelle more del giudizio s'impone, pertanto, la concessione di misure cautelari, **anche propulsive**, volte in particolare ad ordinare alle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, il **riesame** delle valutazioni operate in relazione ai titoli vantati dal ricorrente, palesemente erronee alla luce dei motivi di gravame.

Si invoca pertanto la concessione di idonea misura cautelare, quantomeno e gradatamente ai fini del **riesame** del provvedimento gravato.

\* \* \* \* \*

Si è detto che il ricorrente ha inoltrato alle Amministrazioni intimatè istanza di accesso per ottenere i nominativi, i codici fiscali, gli indirizzi di residenza e gli indirizzi PEC dei soggetti ritenuti controinteressati; la predetta istanza è stata riscontrata in via interlocutoria dalle PPAA interessate, le quali hanno inoltrato comunicazioni di trasmissione della stessa a loro organi interni; senonché, a tutt'oggi non sono stati comunicati i dati di alcun controinteressato.

Ebbene, l'avv. Monterisi ha notificato ad un controinteressato il proprio ricorso; tuttavia, ove l'Ecc.mo TAR lo ritenesse necessario ai fini dell'eventuale integrazione del contraddittorio, il ricorrente, come rappresentato e difeso, chiede, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 63, co. 2; 64, co. 3, e 65 c.p.a., che S.E. il Presidente – o l'Ecc.mo Collegio – vogliano ordinare alle Amministrazioni resistenti, in assegnando termine, il deposito ovvero disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione dei nominativi dei controinteressati cui destinare una ulteriore notifica.

\* \* \* \* \*

### **ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Il presente ricorso viene notificato alla dott.ssa Santoro, assolvendo così all'onere di cui all'art.

41, comma 2, c.p.a. Tuttavia, in ragione del cospicuo numero di soggetti collocati nella graduatoria impugnata, che verrebbero attinti dall'auspicato aumento del punteggio in favore del ricorrente, potrebbe sorgere la necessità di notificare il ricorso a tutti i medesimi soggetti. In ragione di ciò, lasciando al Collegio ogni prudente valutazione in merito, si chiede al Presidente della Sezione adita che venga concessa, ove necessaria, l'autorizzazione alla notifica del presente ricorso per pubblici proclami, indicando i modi e i termini ritenuti più opportuni al fine di portare il presente atto a conoscenza dei potenziali controinteressati.

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso,

### **CHIEDE**

che l'Ecc.mo TAR adito, previa concessione di misure cautelari anche propulsive, voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare e/o dichiarare inefficaci *in parte qua* gli atti ed i provvedimenti impugnati, nonché accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. Monterisi ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati, pari a punti 32,125 invece di 28,125 punti illegittimamente assegnati, oltre che il diritto dell'Avv. Monterisi all'inserimento del suo nominativo nella graduatoria *de qua* nella posizione che gli spetta all'esito dell'attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli; inoltre, voglia condannare la PA resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, nonché, in ogni caso, al rimborso del contributo unificato.

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, c.p.a. si producono documenti come da separato indice del fascicolo di causa. Ai fini del versamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso è di valore indeterminabile e che lo stesso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Bari, 5 dicembre 2024

avv. Giuseppe Domenico Torre



GIUSEPPE  
DOMENICO  
TORRE  
AVVOCATO  
05.12.2024  
10:00:57  
GMT+01:00

## AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Quarta Ter del Tribunale Amministrativo per il Lazio di Roma n. 1588/2025 del 12/03/2025 reso nell'ambito del giudizio R.G. n. 13597/2024 dinanzi al Tribunale Amministrativo per il Lazio di Roma, Sezione Quarta Ter.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del giudizio (n. 13597/2024).